



COMUNE DI BITRITTO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del Reg.
Data: 26-03-20
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: MISURE URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI, IN OSSEQUIO AL DL N. 18 DEL 17 MARZO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 12:45 con prosieguo nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in modalità "a distanza" tramite videoconferenza, giusta Decreto sindacale n. 7 del 19.03.2020, con l'intervento dei signori:

GIULITTO Giuseppe	Sindaco	P
GUARNIERI Clemente	Assessore	P
Aresta Ernesto	Assessore	P
LOCONTE Maria	Assessore	P
VALENTE Francesco	Assessore	P
DALESSANDRO Alma	Assessore	A

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assiste in videoconferenza, giusta Decreto Sindacale n. 7 del 19.03.2020, il Segretario Generale Urbano Marida

Il Sig. GIULITTO Giuseppe assunta la presidenza nella sua qualità di Sindaco e riconosciuta la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Parere di regolarità contabile in atti espresso dal Responsabile Servizio *FINANZIARIO*

Favorevole

Data 24-03-2020

Il Responsabile Servizio FINANZIARIO

F.to Leone Maria Enza

Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile Servizio *RAGIONERIA*

Favorevole

Data 24-03-2020

Il Responsabile Servizio RAGIONERIA

F.to Leone Maria Enza

DELIBERA DI GIUNTA n. 30 del 26-03-2020 - pag. 2 - COMUNE DI BITRITTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto sindacale n. 7 del 19.03.2020 con cui sono stati approvati i Criteri di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, e dato atto che risultano presenti in sede il Sindaco Giulitto, e in remoto gli assessori Valente, Loconte, Aresta e Guarnieri e il Segretario Generale dott.ssa Marida Urbano;

PREMESSO che:

- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione 31 gennaio 2020, pubblicata nella GURI n. 26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'epidemia da Covid 19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 13, sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, affidandone l'adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 1)

PRESO ATTO che tra le misure che possono essere adottate sono previste:

- a) il divieto di allontanamento o di accesso alle aree o comuni interessati dalla diffusione del virus;
- b) la sospensione delle manifestazioni culturali, ricreative, sportive;
- c) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
- d) la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto di beni di prima necessità;
- e) la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici;
- f) la sospensione delle attività lavorative per le imprese;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati al fine di contrastare il diffondersi del contagio nelle diverse aree geografiche (il 23 febbraio 2020 , il 25 febbraio 2020, il 1° marzo 2020, il 4 marzo 2020, l'8 marzo 2020, il 9 marzo 2020 e l'11 marzo 2020 etc).....con i quali sono stati adottate e modulate, con intensità crescente, le varie misure in astratto previste dal richiamato decreto legge n. 6/2020; in funzione della diffusione del contagio nelle diverse aree geografiche;

DATO ATTO che è stata estesa all'intero territorio nazionale (Dpcm 9.3.2020) un'unica disciplina modellata su quella adottata per le zone a maggiore diffusione del contagio (cd. zona rossa), la quale prevede la sospensione di una serie di attività commerciali al dettaglio, con esclusione di quelle destinate alla vendita di beni alimentari e prima necessità, la chiusura dei mercati e dell'attività dei servizi ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

CONSIDERATO, pertanto, che il Governo ha ritenuto di dovere adottare, parallelamente alle misure di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio economico nazionale, essendo evidente che le misure di contrasto al contagio via via adottate, essendo basate sul divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, hanno avuto effetti negativi sull'intero ciclo economico, mettendo in difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie;

DATO ATTO che con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 sono stati adottate le prime disposizioni valedici esclusivamente per i comuni inserite nella c.d. zona rossa, finalizzate a sospendere i termini di pagamento delle utenze, nonché quelli di pagamento dei contributi o dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre i versamenti di ritenute e premi assicurativi soprattutto

DELIBERA DI GIUNTA n. 30 del 26-03-2020 - pag. 3 - COMUNE DI BITRITTO

per determinate tipologie di attività, unitamente all'introduzione di prime misure di sostegno ad imprese e lavoratori come la cassa integrazione in deroga, e alle famiglie, come l'estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, la carta famiglia ed altre misure similari;

DATO ATTO, altresì, che con il decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020, il Governo è intervenuto con misure di sostegno al reddito, alla liquidità, agli investimenti e limiti all'attività dell'ufficio tributi ed enti impositori come la sospensione delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni, senza tuttavia modificare la disciplina locale sui termini di pagamento di imposte, tariffe, canoni e sulla validità di alcuni provvedimenti autorizzativi o concessori rilasciati dagli enti locali;

VISTO il DL 17 marzo 2020, art. 67, che recita:

“Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto

dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed

urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater,

155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e

dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”

CONSIDERATO, pertanto, opportuno recepire ogni più utile misura tesa ad adeguare le scadenze in essere dei tributi comunali al mutato quadro socio economico locale che si è determinato per effetto dell'applicazione anche sul territorio comunale delle misure delle Autorità statali per il contenimento della diffusione del predetto virus;

RITENUTO, infatti, che il mutato quadro socio--economico generale e dei singoli operatori economici e delle famiglie, causato dalla pandemia in atto e dalle misure di contrasto alla sua diffusione, può inquadrarsi tra gli eventi di forza maggiore ai quali l'ordinamento giuridico riconosce valenza di impedimento oggettivo all'ordinario adempimento delle obbligazioni così giustificando misure tese ad adeguare il vigente assetto regolamentare o contrattuale alle indicate sopravvenienze;

RITENUTO altresì che, nelle more di organiche misure di vero e proprio sostegno economico alla popolazione, in ragione della ridotta capacità degli uffici preposti e in considerazione della ridotta possibilità di circolazione, della necessità di non creare assembramenti negli uffici postali, istituti di credito e tabaccherie, qualora i contribuenti non riescano ad utilizzare i canali telematici di pagamento;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del tuel;

con voti unanimi

DELIBERA

1. Di richiamare quanto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di recepire quanto disposto dall'art. 67 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e differire al 31 maggio 2020 le scadenze di pagamento dei seguenti tributi comunali, ricadenti nel periodo indicato nel precitato articolo:
 - a. TARI 2020, prima e seconda rata di acconto, già in spedizione (scadenze deliberate con deliberazione n. 14 dell'11/02/2020);
 - b. TOSAP 2020, in unica soluzione, o per le rate scadenti nel predetto periodo, qualora superiori all'importo di € 258,23;
 - c. Canone relativo alla illuminazione votiva dei defunti;
3. Di dare atto che, qualora i contribuenti vogliano comunque dare corso al pagamento delle proprie obbligazioni tributarie e abbiano la possibilità di disporre i pagamenti in modalità telematica, possono comunicare al seguente indirizzo e-mail: **tributi@comune.bitritto.ba.it** il proprio indirizzo pec o e-mail, al fine di ricevere gli inviti al pagamento dei predetti tributi, corredati di modulistica per il pagamento;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Bitritto, anche nella sezione news del sito istituzionale al fine di darne ampia divulgazione;
5. Di conferire al presente provvedimento, data l'urgenza di provvedere, immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel.

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 75 punto 12) dello Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Urbano Marida

IL PRESIDENTE
F.to GIULITTO Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 369 d'ordine

E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 30-03-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Bitritto, li 30-03-20

IL SEGRETARIO GENERALE
Urbano Marida

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 10-04-20

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)